



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.68

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Nota al Ministro Gaetano Manfredi recante “Art. 102 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 - Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie”.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata al Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT

MF



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Prof. Gaetano Manfredi
Ministro dell'Università e della Ricerca

E.p.c.

Dr.ssa Maria Letizia Melina
Direzione generale per la formazione
universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio
dgsinfs@postacert.istruzione.it
dgsinfs.segreteria@miur.it

Dr.ssa Vanda Lanzafame
Dirigente responsabile Ufficio VI
vanda.lanzafame@miur.it

Dr.ssa Luisa A. De Paola
Dirigente Coordinatore del settore medico della
Direzione
luisa.depaola@miur.it

Oggetto: Art. 102 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 - Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.

Illustre Ministro,

come è noto alla S.V., i commi da 1 a 4 dell'articolo 102 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recano una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo: si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea. Il comma 1 dispone che la laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41), unitamente all'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo - svolto nell'ambito del corso di laurea medesimo - costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione. In particolare, il suddetto comma consente agli studenti che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (17 marzo 2020), siano già iscritti al corso di laurea in esame di concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente e con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso, ai sensi del successivo comma 2, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo è conseguita mediante la valutazione positiva del tirocinio successivo al corso di laurea, nei termini previsti dalla suddetta precedente disciplina regolamentare - mentre non viene più richiesto lo svolgimento della prova scritta successiva al tirocinio. Anche per tale fattispecie di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

abilitazione, il comma 4 fa salve le precedenti norme regolamentari (in quanto compatibili), con riferimento all'organizzazione e alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio.

Ai fini dell'attuazione del principio summenzionato (per il corso universitario in oggetto) di laurea abilitante, il comma 1 demanda:

- ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in esame.
- ad un decreto del Rettore l'adeguamento del regolamento didattico di ateneo (sull'ordinamento del corso).

Questa Federazione, Ente pubblico sussidiario dello Stato, che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, non può non rilevare come le disposizioni sopraccitate debbano essere necessariamente poste in correlazione con l'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla L.11 gennaio 2018, n. 3, che dispone tra l'altro che gli Ordini e le relative Federazioni:

- verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari.

Ciò detto, stante il quadro normativo suesposto, la FNOMCeO ribadisce la necessità che l'art. 102 del decreto sia emendato nel corso dell'esame al Senato del DDL 1766 perché l'attuale formulazione trascura il ruolo di accertamento e certazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che hanno, tra l'altro, il compito di salvaguardare i cittadini dall'eventuale esercizio illegittimo della professione medica e di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, e perché necessita di diversa regolamentazione.

Pertanto, la scrivente Federazione, Ente esponenziale della professione medica e odontoiatrica (447.675 iscritti), chiede di avviare preliminarmente un impreteribile confronto istituzionale prima dell'emanazione del relativo decreto ministeriale.

Certi della sensibilità delle S.V., si inviano cordiali saluti.

Firmato
digitalmente da

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

FILIPPO ANELLI

O =
FNOMCEO
C = IT

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri